

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

35/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

661/20 Codice stradale, nasce la “Zona scolastica”: protezione a pedoni e ambiente

di *Laura Biarella*

Nel codice della strada viene inserita la definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

Il d.l. semplificazioni e la sua conversione

Il 10 settembre 2020 la Camera ha approvato in via definitiva (214 sì, 149 contrari, 4 astenuti), il testo, già votato dal Senato, del d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale dove, nel corso dell’iter, è stata introdotta la “zona” cd. “scolastica”. In particolare, un maxiemendamento al d.l., inserito nel testo di conversione definitivo, approvato prima dal Senato e poi dalla Camera, prevede l’inserimento, all’interno del Codice della Strada, di ulteriori classificazioni delle zone delle città, tenendo conto delle relative esigenze, tra cui quelle “scolastiche”. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La “zona scolastica”

La novella legislativa definisce “zona scolastica” come “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”. In queste zone scolastiche urbane potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco, ad eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, come anche dei titolari di contrassegno per invalidi.

Le sanzioni

L’efficacia della nuova legge viene garantita attraverso la previsione del relativo apparato sanzionatorio. Infatti, chi viola i divieti nella “zona scolastica”, sarà soggetto a due ordini di sanzioni: quella pecuniaria da 164 a 664 euro, nonché la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Lo scenario

Pare lecito aspettarsi che questa novità andrà ad impattare sensibilmente sugli assetti della circolazione e viabilità dei centri urbani, e si porrà di conseguenza la necessità, una volta creati, con specifiche ordinanze, questi ambiti stradali prioritariamente destinati agli attori della scuola (insegnanti, personale amministrativo, alunni, ma anche genitori, e tutto l’indotto della scuola, come gestori delle mense e fornitori), di adeguare la segnaletica per garantire l’individuazione di tali spazi conformemente alle nuove disposizioni legislative. E il tutto con “particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente”, così come prescrive la legge.

<https://www.orizzontescuola.it/codice-stradale-nasce-la-zona-scolastica-protezione-a-pedoni-e-ambiente/>